



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 D. LGS. 163/06 E SS.MM.II., DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART. 83 D. LGS. 163/06 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CATENA TORACICA DIGITALE DA DESTINARE AL SERVIZIO DELLA U.O. DI RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE "SAN CAMILLO DE' LELLIS" DI RIETI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

Il presente disciplinare di gara regola l'affidamento a mezzo di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., della fornitura e posa in opera di una catena toracica digitale da destinare al servizio della U.O. di Radiologia dell'Ospedale "San Camillo de' Lellis" di Rieti.

Descrizione dei lavori da eseguire:

1. rimozione della vecchia catena toracica installata nella diagnostica n. 3 con relativo smaltimento presso discarica autorizzata e rilascio di verbale di avvenuto smaltimento;
2. trasferimento del telecomandato della ditta Gilardoni S.p.A. dalla diagnostica n. 6 alla diagnostica n. 3 con relativa nuova installazione con le opere di adeguamento normativo del locale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.;
3. verifica impianto elettrico con eventuale adeguamento;
4. installazione della nuova catena toracica nella diagnostica n. 6 con relative opere impiantistiche necessarie.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

L'apparecchiatura dovrà avere le caratteristiche preferenziali richieste dalla "scheda tecnica" pubblicata sul sito www.asl.rieti.it. I concorrenti dovranno inoltre compilare il "questionario tecnico", anch'esso pubblicato sul sito www.asl.rieti.it.

ART. 3 - TEMPI DI CONSEGNA

L'intervento oggetto del presente capitolato dovrà essere ultimato, ivi compresa la consegna e l'installazione dell'apparecchiatura, completa e funzionante, entro 60 giorni dalla data che verrà indicata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, previa consegna dei locali da parte della stazione appaltante.

ART. 4 - COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo saranno effettuate entro 15 giorni dall'installazione dell'apparecchiatura. Tali operazioni verranno sempre svolte alla presenza dell'incaricato dell'operatore economico aggiudicatario, del Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale o suo delegato (Ufficio Elettromedicali) con i quali dovrà essere concordata la data per il collaudo.

L'esito positivo del collaudo costituisce condizione indispensabile per l'emissione della fattura da parte della Ditta aggiudicataria e per la liquidazione da parte dell'ente appaltante

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio e/o fornitura, oggetto dell'appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

2. Detta risoluzione avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell'Azienda U.S.L. di Rieti;
- inadempimento (es. mancata fornitura; ritardo nei tempi di risposta per interventi manutentivi e di assistenza; personale non in regola con le disposizioni vigenti in materia);
- violazione norme sul subappalto;
- sospensione della fornitura non autorizzata preventivamente (verranno valutati da parte dell'Azienda U.S.L. i casi di forza maggiore);
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- utilizzo di materiale e attrezzature non in conformità alle vigenti normative;
- incapacità nell'espletamento della fornitura (con ripercussioni sull'esatto adempimento della stessa e/o sulla fruizione da parte dei pazienti);
- frode o negligenza nell'espletamento della fornitura;
- comportamento scorretto degli addetti alla fornitura nei confronti dei pazienti o familiari o dipendenti dell'Azienda U.S.L. di Rieti;
- scadenza polizza assicurativa.

4. Nei casi di inesatto adempimento, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'Azienda U.S.L. Rieti avrà la facoltà di intimare alla aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 3 – mediante lettera raccomandata a.r.;

5. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 2 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto;

6. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda U.S.L. il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno alla Società. Le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate all'Appaltatore mediante incameramento dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti;

7. In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'Azienda U.S.L. il diritto al risarcimento del danno;

8. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte dell'Azienda U.S.L. Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore.

ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITA'

La mancata esecuzione dei lavori e/o consegna delle forniture entro i termini prescritti dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1.000 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo dell'10% dell'importo in conto capitale dell'apparecchiatura.

In caso di stipula del contratto di manutenzione full risk è da considerarsi inadempienza contrattuale la mancata fornitura di adeguata assistenza manutentiva e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento dichiarati o accettati.

Il mancato rispetto delle prestazioni del servizio di manutenzione entro i termini indicati in offerta comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta .

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.

Gli eventuali inadempienti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'aggiudicatario il quale dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Azienda U.S.L. nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della A.U.S.L., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle predette penalità non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario:

- è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
- assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto sollevando pertanto Ente appaltante da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo le venisse mossa;
- è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Ente appaltante in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assume l'obbligo di garantire all'Ente appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni (apparecchiatura) oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 9 - NORMATIVA ANTIMAFIA

Sono fatti salvi gli accertamenti previsti dalla Legge in materia di normativa antimafia.

ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda U.S.L. di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda U.S.L. di Rieti.

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda U.S.L. Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda U.S.L. Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità della fornitura, dei dati e della comunicazione.

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal disciplinare, si fa riferimento al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali, che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Rieti.

Letto e approvato si sottoscrive per accettazione

(timbro della ditta e firma leggibile del sottoscrittore)

Con la firma apposta in calce al presente C.S.A. esplicitamente, integralmente ed incondizionatamente accetta tutti gli articoli del capitolato stesso, ferma restando l'inderogabilità delle altre norme vigenti.